



Studio Legale

Avvocato Ilaria Mirti

TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI
Sezione LAVORO

RICORSO CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE

ex art. 700 C.P.C.

per

La sig.ra **Tabolacci Maria Pia** nata ad Olevano Romano (Rm) il 24.01.1957 (C.f. TBL MRP 57A64 G022A) ed ivi residente in Piazza Benedetto Greco n. 17, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto e allegata telematicamente, dall'Avv. Ilaria Mirti (C.F. MRT LRI 85L53 G274N) del Foro di Tivoli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso procuratore in Olevano Romano (Rm) Via Maremmana Superiore km 1 il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo PEC: ilaria.mirti@pecavvocatitivoli.it

- RICORRENTE -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F: 80185250588) in persona del Ministro p.t., con sede a Roma in Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato all'indirizzo PEC urp@postacert.istruzione.it - dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it - drla@postacert.istruzione.it, per la carica elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO in persona del Dirigente pro tempore con sede in Via Frangipane, 41 - 00184 Roma, all'indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it; per la carica elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI ROMA in persona del Dirigente pro tempore con sede in Via Cavour, 258 - presso l'I.I.S. Leonardo Da Vinci - 00184 Roma all'indirizzo PEC: usprm@postacert.istruzione.it; per la carica elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Via Maremmana Superiore km 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)
P. Iva: 15742601006 - Cf: MRT LRI 85L53 G274N - Tel. 3937698724
email: ilariamirti@gmail.com - Pec: ilaria.mirti@pecavvocatitivoli.it





Studio Legale

Avvocato Ilaria Mirti

nonché

ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. DI OLEVANO ROMANO (C.F: 93008700580) in persona del Dirigente scolastico p.t. con sede ad Olevano Romano (Rm) Piazza Karol Wojtyla n. 1 all'indirizzo PEC: rmic8am006@pec.istruzione.it; per la carica elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- RESISTENTI -

PER LA DECLARATORIA

previa emissione di provvedimento cautelare inaudita altera parte, del diritto della ricorrente Tabolacci Maria Pia ad **essere reintegrata** presso l'Istituto Comprensivo di Olevano Romano (Rm) Piazza Karol Wojtyla n. 1 con trattamento di cattedra, nomina di servizio di ruolo e qualifica di docente scuola primaria elementare con tipo Posto Comune e tipo servizio Scuola Statale; in subordine il riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 33 c. 5 e 7 L. 104/1992 e artt. 7 e 8 del CCNI del 08.07.2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e a.t.a. per l'anno scolastico 2022/23, con conseguente annullamento e/o rettifica della graduatoria definitiva del personale docente interessato alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale, posto comune e posto sostegno, della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ambito Territoriale di Roma – UFFICIO VI, in data 31 agosto 2022 prot. AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE (U).0028040.31-08-2022.

PREMESSO

- 1) Che la Sig.ra Tabolacci Maria Pia è docente di Scuola Primaria con contratto a tempo indeterminato, tipo posto AN-COMUNE classe di concorso 00EE, assunta in ruolo in data 10 settembre 1983 (doc 1);
- 2) Che la sig.ra Tabolacci ha ricoperto il ruolo di docente di scuola primaria tipo posto Comune presso l'Istituto Comprensivo di Olevano Romano (Rm) sito in Piazza Karol Wojtyla n. 1 a far data dal 01 settembre 1991(doc 2);
- 3) Che la ricorrente in data 11 ottobre 2021 tramite patronato INPAS ha presentato domanda di pensione anticipata n. 2154905000143 - sede 70100 Roma Tuscolano - con decorrenza 01 settembre 2022, avendo i contributi previdenziali necessari per richiederne l'erogazione (41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne) (doc 3);
- 4) Che in data 6 luglio 2022 Le veniva comunicato dall'I.C. di Olevano Romano (Rm) che la sua domanda di pensione non era stata accolta poiché non era stata presentata la domanda telematica di cessazione per

Via Maremmana Superiore km 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)
P. Iva: 15742601006 - Cf: MRTLR185L53G274N - Tel. 3937698724
email: ilariamirti@gmail.com - Pec: ilaria.mirti@pecavvocatitivol.it





Studio Legale

Avvocato Ilaria Mirti

- dimissioni volontarie dal servizio da inviare tramite il portale POLIS “istanze on line” come specificato nella circolare ministeriale 1° ottobre 2021, n. 30142 (doc. 4);
- 5) Che in data 14 luglio 2022 la docente Tabolacci è stata convocata dalla Dirigente scolastica dell'I.C. di Olevano Romano (Rm) Donatella Antonellis, la quale Le comunicava che **la segreteria scolastica, considerandola prossima al pensionamento, ancor prima di ricevere il decreto da parte del Ministero dell'Istruzione con l'elenco dei docenti che sarebbero andati in pensione il 1 settembre 2022, aveva escluso la docente Tabolacci Maria Pia dall'organico di fatto in ruolo presso il citato istituto benché la circostanza del suo pensionamento non fosse ancora confermata;**
 - 6) Che nello specifico la Segreteria scolastica aveva provveduto a cancellare il nominativo della docente Tabolacci Maria Pia dal SIDI (Sistema Informativo Dell'Istruzione) - un'area riservata in cui sono disponibili le applicazioni per le segreterie scolastiche e gli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora - sebbene la circolare n. 30142 del 1 ottobre 2021 prevedesse che le cessazioni dovevano essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS;
 - 7) Che pertanto sempre in data 14 luglio 2022 la Dirigente scolastica dell'I.C. di Olevano Romano (Rm) Donatella Antonellis comunicava alla docente Tabolacci che l'I.C. aveva fatto richiesta di personale aggiuntivo di potenziamento e che la medesima docente in qualità di sovannumeraria sarebbe stata reintegrata nella scuola di titolarità;
 - 8) Che infatti la docente Tabolacci Maria Pia come risulta dalla scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari scuola primaria a.s. 2022/23, ha un punteggio totale di 368 punti che le consente di avere una precedenza rispetto ad altri docenti per la stessa posizione (doc. 5);
 - 9) Che la dirigente Le faceva compilare domanda di utilizzazione in modalità cartacea, asserendo che tale espediente fosse necessario affinché la docente non si ritrovasse senza sede di assegnazione per l'anno scolastico successivo 2022/2023;
 - 10) Che le domande di utilizzazione (e assegnazione provvisoria) potevano essere presentate solamente dal 20 giugno al 4 luglio 2022, tramite il portale POLIS Istanze Online, cui accedere con le credenziali SPID mentre la domanda è cartacea solo per gli insegnanti di religione cattolica e per il personale educativo (doc. 6);
 - 11) Che in data 18 agosto 2022 la docente Tabolacci, tramite mio intervento legale inoltrato a mezzo PEC ai destinatari del ricorso, non avendo avuto alcuna delucidazione circa la sua posizione da parte dell'Istituto scolastico di Olevano Romano, denunciava alle sedi preposte la sua situazione **ovvero l'illegittima esclusione dall'organico di ruolo dell'Istituto Comprensivo di Olevano Romano (Rm) per un mero errore**

Via Maremmana Superiore km 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)
P. Iva: 15742601006 - Cf: MRTLR185L53G274N - Tel. 3937698724
email: ilariamirti@gmail.com - Pec: ilaria.mirti@pecavvocatitivol.it





Studio Legale

Avvocato Ilaria Mirti

materiale commesso dal personale di segreteria e non rettificato neanche ai livelli più alti di competenza (doc. 7);

- 12) Che in data 31 agosto 2022 alle ore 16:46 la docente Tabolacci Maria Pia ha ricevuto tramite la casella di posta istituzionale la comunicazione del decreto di rettifica (*decreto di rettifica graduatoria Assegnazione Provvisoria/Utilizzazione anno scolastico 2022/2023 AOOUSPRM REGISTRO UFFICIALE (U) 0028040.31-08-2022*) che ha rettificato i precedenti decreti di rettifica ed integrazione dei provvedimenti prot. 26388 del 01/08/2022 e prot. 24259 del 08/08/2022 con cui erano state disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali, posto comune e posto sostegno, della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, da cui è stato possibile appurare che la sua nuova sede di utilizzazione provvisoria era la sede di Palestrina (Rm) RMEE8DQ013 I.C. G. MAMELI, in cui avrebbe dovuto prendere servizio il successivo giorno 1 settembre 2022 alle ore 8:00 (doc. 8);
- 13) Che nella stessa giornata del 31 agosto 2022 è stato presentato tempestivo reclamo avverso il suddetto decreto di utilizzazione, rivolto allo stesso organo che lo ha emanato, quindi nei confronti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma e dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio (doc. 9);
- 14) Che lo stesso reclamo è stato integrato in data 01 settembre 2022 con la documentazione attestante la disabilità del genitore della docente Tabolacci Maria Pia, evidenziando che la medesima usufruisce del diritto di precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera I del C.C.N.I ed allegando la relativa documentazione comprovante tale diritto (doc. 9);
- 15) Che l'odierna ricorrente è, pertanto, destinataria dei benefici di cui all'art. 33 comma 5 e 7 della L. 104/1992, in quanto figlia individuata quale referente unica che presta assistenza continuativa al proprio padre convivente disabile, sig. Costantino Tabolacci, come risulta documentato dal verbale che si allega (doc. 10);
- 16) Che nello specifico le prioritarie necessità di assistenza al padre disabile, versante in situazione di gravità, rendono assolutamente indifferibile il riconoscimento che la legge accorda alla docente, al fine di tutelare il padre disabile dal danno grave ed irreparabile derivante dall'illegittima omissione della valutazione e del riconoscimento della precedenza prevista dall'art. 8 del CCNI dell'8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, prorogato per il solo a.s. 2022/23 con l'Intesa sottoscritta in data 16/06/2022 tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati (doc. 11);
- 17) Che sussistono quindi i presupposti sia in fatto che in diritto per il reintegro della docente Tabolacci Maria Pia nell'I.C. di Olevano Romano, sede di ex titolarità, corrispondente con il luogo di residenza del proprio padre disabile in applicazione del diritto alla precedenza ex art. 33 legge n. 104/92 (doc. 12);
- 18) Che il reclamo inoltrato in data 31 agosto 2022 con la relativa integrazione del 1 settembre 2022, sia dalla docente Tabolacci sia dal sottoscritto Avvocato, è rimasto senza esito;

Via Maremmana Superiore km 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)
P. Iva: 15742601006 - Cf: MRTLR185L53G274N - Tel. 3937698724
email: ilariamirti@gmail.com - Pec: ilaria.mirti@pecavvocatitivol.it





Studio Legale

Avvocato Ilaria Mirti

- 19) Che in data 05.09.2022 la sig.ra Tabolacci Maria Pia inoltrava a mezzo del sottoscritto difensore istanza di accesso agli atti all'I.C. di Olevano Romano (Rm) con la quale richiedeva: 1) Decreto che certifica il diritto a pensione del personale della scuola con decorrenza 1 settembre 2022, redatto in collaborazione tra INPS e Ministero dell'Istruzione, dal quale non risulta il nominativo della docente Tabolacci Maria Pia; 2) Acquisizione cessazione dal servizio relativa alla docente Tabolacci Maria Pia, compilata dal personale della segreteria scolastica sulla piattaforma SIDI mediante procedimento informatico; 3) Domanda di utilizzazione sottoscritta dalla docente Tabolacci Maria Pia in data 14 luglio 2022, ancora senza esito (doc. 13);
- 20) Che in data 07.09.2022 la sig.ra Tabolacci Maria Pia, per il tramite del sottoscritto difensore, inoltrava a mezzo pec formale lettera di diffida all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, all'Ufficio provinciale VI ambito territoriale di Roma e alla II Unità Operativa Scuola dell'Infanzia e Primaria affinché procedessero al riesame della posizione della docente Tabolacci Maria Pia con la conseguente rettifica d'ufficio nell'esercizio del più ampio e generale potere di autotutela a correzione di mero errore e/o valutazione o reflusso informatico, ricollocando la docente nella posizione alla medesima spettante, come richiesto e dovuto con conseguenziale riassegnazione della sede di titolarità presso l'I.C. di Olevano Romano (Rm) (doc. 14);
- 21) Che tale diffida legale non ha avuto alcun riscontro;
- 22) Che il decreto di rettifica avente ad oggetto le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie pubblicato in data 31.08.2022 ha disposto in modo illegittimo l'utilizzazione della docente Tabolacci presso l'I.C. di Palestrina G. Mameli, non considerando la sua illegittima esclusione dal personale in organico presso l'I.C. di Olevano Romano e il diritto di precedenza della docente;
- 23) Che il CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. del 08.07.2020 prevede all'art. 8 l'ordine delle precedenze, indicando al punto IV – ASSISTENZA, lettera I) il personale docente solo figlio/a individuato quale referente unico che presta assistenza al genitore;
- 24) Che nell'allegato 1 del suddetto CCNI (relativo alla sequenza operativa: utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria personale docente, con riferimento alle operazioni su posto comune) al punto n. 39 viene precisato che il personale docente beneficiario delle precedenze di cui all'art. 8 viene trattato con priorità, nell'ordine previsto;
- 25) Che le prioritarie necessità di assistenza al padre disabile, versante in situazione di gravità, rendono assolutamente indifferibile il riconoscimento che la legge accorda alla ricorrente, al fine di tenere indenne il padre disabile dal danno grave ed irreparabile derivante dall'illegittima omissione della valutazione e del riconoscimento di tale precedenza;
- 26) Che in ogni caso la domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria della ricorrente è stata presentata oltre la data di scadenza ed in modalità cartacea e sia l'USR del Lazio sia l'USP di Roma hanno disatteso il

Via Maremmana Superiore km 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)
P. Iva: 15742601006 - Cf: MRTLR185L53G274N - Tel. 3937698724
email: ilariamirti@gmail.com - Pec: ilaria.mirti@pecavvocatitivol.it





Studio Legale

Avvocato Ilaria Mirti

tempestivo reclamo avanzato dalla ricorrente, la quale in data 1 settembre 2022 ha dovuto prendere servizio presso l'I.C. di Palestrina G. Mameli per lo svolgimento del servizio nel corso dell'anno scolastico 2022/2023, in quanto atto dovuto ed impedendole tale circostanza di prestare l'assistenza continuativa al proprio padre Tabolacci Costantino, disabile in situazione di gravità;

- 27) Che la sig.ra Tabolacci Maria Pia non guida e non è automunita pertanto dovrebbe arrivare presso la nuova sede di lavoro sita a Palestrina con i mezzi pubblici e tale circostanza sottrarrebbe ancora più tempo all'assistenza del padre disabile;
- 28) Che al fine di poter prestare assistenza al padre ha dovuto quindi usufruire del congedo straordinario (doc. 15);
- 29) Che l'omissione di valutazione e di riconoscimento della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera I del CCNI, in applicazione anche dell'art. 33 c. 5 e 7 L. 104/1992, da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma è da considerarsi frutto di determinazioni che parte resistente avrebbe potuto rettificare già in autotutela, soprattutto a seguito dei reclami inviati e da ultimo il reclamo inoltrato, tempestivamente, a mezzo pec in data 31.08.2022, a seguito dell'emanazione del decreto;
- 30) Che così, tuttavia, non è stato, essendo rimasti i suddetti reclami e le lettere legali privi di riscontro, nonostante vi fossero i presupposti sia in fatto che in diritto per il reintegro della ricorrente nella sede di appartenenza coincidente con il luogo di residenza del proprio padre disabile (e anche con il proprio), in applicazione del diritto alla precedenza ex art. 33 legge n. 104/92;
- 31) Che è palese ed incontestabile l'errore commesso dalla segreteria scolastica dell'Istituto Comprensivo di Olevano Romano e **quindi l'illegittima esclusione della docente Tabolacci Maria Pia dall'organico in ruolo presso l'Istituto Comprensivo di Olevano Romano (Rm) per un mero errore commesso dal personale di segreteria e non rettificato neanche ai livelli più alti di competenza dell'USP di Roma;**
- 32) Che tale condotta amministrativa è avulsa da qualsiasi logica giuridica e frutto di un mero errore di responsabilità dell'amministrazione per danni conseguenti ad un atto illegittimo, posto che la violazione è stata commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato;
- 33) Che la ricorrente ha la necessità di tornare nella città di origine essendo il luogo, si noti bene, in cui può essere prestata assistenza continuativa al padre disabile, essendo il loco di residenza anche della ricorrente;
- 34) Che l'esame del diritto di precedenza ex art. 33 L. 104/1992, imponeva, a seguito dell'esame della domanda di mobilità presentata dalla ricorrente, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità, il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato, circostanza

Via Maremmana Superiore km 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)
P. Iva: 15742601006 - Cf: MRTLR185L53G274N - Tel. 3937698724
email: ilariamirti@gmail.com - Pec: ilaria.mirti@pecavvocatitivol.it





Studio Legale

Avvocato Ilaria Mirti

non rispettata nel caso in esame in violazione delle previsioni normative del CCNI ed in palese violazione dei diritti costituzionalmente garantiti ex art 32;

35) Che la sig.ra Tabolacci Maria Pia stante l'illegittimità dell'operato del comportamento del MIUR e l'evidente lesione del proprio diritto a rimanere in ruolo presso la sede di titolarità dell'I.C. di Olevano Romano (Rm) ed in ogni caso dell'illegittima assegnazione provvisoria in una delle sedi viciniori alla residenza del disabile indicate in domanda, nonché il diritto di quest'ultimo ad essere assistito dalla figlia referente unica, è pervenuta nella determinazione di ricorrere all'Ill.mo Tribunale adito, chiedendo tutela cautelare d'urgenza per i seguenti motivi in

DIRITTO

COMPETENZA

In via del tutto preliminare appare necessario evidenziare la giurisdizione del Tribunale adito, sezione Lavoro, inerendo l'oggetto del contendere il rapporto privatizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione, come previsto dal D. Lgs n. 165/2001, anche se nell'avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie interprovinciali del 31 agosto 2022 è specificato in modo generico: "*Art. 2: Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla normativa vigente*", circostanza che di per se determina una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto.

L'art. 63, comma 1, del d. lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e ciò in considerazione del fatto che tali questioni rientrano nell'ambito dell'esercizio dei poteri di natura privatistica della Pubblica Amministrazione, in relazione ai quali si collocano proprio i diritti soggettivi.

Per quanto, invece, attiene alla competenza territoriale, nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, la competenza per territorio va determinata secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 5, per cui competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Nel caso di specie, l'ultimo servizio utile alle dipendenze del MIUR è stato prestato dalla ricorrente presso l'I.C. di Olevano Romano (Rm) e poi presso l'I.C. G. Mameli di Palestrina (Rm) che ricadono proprio all'interno della circoscrizione del Tribunale di Tivoli in forza della regola di cui all'art. 413 comma 5 c.p.c.

Via Maremmana Superiore km 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)

P. Iva: 15742601006 - Cf: MRTLRI85L53G274N - Tel. 3937698724

email: ilariamirti@gmail.com - Pec: ilaria.mirti@pecavvocatitivoli.it





Studio Legale

Avvocato Ilaria Mirti

SUL FUMUS BONI IURIS

Premesso quanto sopra, la cancellazione dal SIDI e in subordine l'omessa valutazione e riconoscimento della precedenza all'odierna ricorrente, così come la graduatoria definitiva delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali sono da ritenersi illegittime per i motivi di seguito esposti.

ILLEGITTIMITA CANCELLAZIONE DAL SIDI - VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE.

La docente Tabolacci Maria Pia ha presentato domanda di pensione anticipata che però per motivi esclusivamente procedurali non ha potuto avere seguito.

Nonostante ciò il personale della segreteria amministrativa dell'I.C. di Olevano Romano (Rm) senza alcun valido motivo ha convalidato la sua cessazione al SIDI con l'apposita funzione online prima dell'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Invero la domanda di utilizzazione che la segreteria ha fatto sottoscrivere alla docente Tabolacci in data 14 luglio 2022 oltre il termine di scadenza ed in modalità non telematica è stato soltanto il goffo tentativo di nascondere l'errore della cancellazione dal SIDI della docente, alla quale è stato riferito che non essendo più possibile rettificare tale cancellazione, l'unico rimedio esperibile era la domanda di utilizzazione, con la lusinga che la scuola aveva già richiesto un posto in più e che quindi per anzianità ed in qualità di soprannumeraria sarebbe spettato a lei.

Tale comportamento assolutamente ingiustificato e palesemente illegittimo ha procurato alla ricorrente un grave pregiudizio poiché la medesima senza alcun motivo ma per un mero errore della segreteria scolastica si è vista escludere dall'organico della scuola primaria presso cui era di ruolo fin dal 1991!

Circostanza che deve ritenersi ancora più grave considerato che sia l'Ufficio Scolastico provinciale di Roma sia quello regionale del Lazio non hanno riesaminato la posizione della docente Tabolacci Maria Pia a seguito del reclamo e delle diffide legali inviate, che avrebbe potuto conseguentemente rettificare d'ufficio nell'esercizio del più ampio e generale potere di autotutela a correzione di mero errore e/o valutazione o reflusso informatico, ricollocando fin da subito la docente nella posizione alla medesima spettante della sede di titolarità presso l'I.C. di Olevano Romano (Rm).

MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA di cui all'art. 8 del CCNI del 08.07.2020 ed ex LEGGE n. 104/1992.

La sig.ra Tabolacci Maria Pia si è vista costretta a presentare domanda di utilizzazione ai sensi dell'art. 7 del CCNI del 08.07.2020, per l'anno scolastico 2022/2023 a seguito dell'errore della segreteria scolastica dell'I.C. di

Via Maremmana Superiore km 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)
P. Iva: 15742601006 - Cf: MRTLR185L53G274N - Tel. 3937698724
email: ilariamirti@gmail.com - Pec: ilaria.mirti@pecavvocatitivolì.it





Studio Legale

Avvocato Ilaria Mirti

Olevano Romano (Rm) non rettificato in autotutela, per di più oltre il termine di scadenza di presentazione delle domande (4 luglio 2022) ed in modalità cartacea anziché telematica.

La Tabella di valutazione con cui calcolare il punteggio dell'utilizzazione è la stessa inserita nel CCNI sulla mobilità relativo ai trasferimenti e passaggi e comprende tre sezioni distinte, di cui due usufruibili dalla Tabolacci:

I. Anzianità di servizio

II. Esigenze di famiglia

In tale residuale circostanza di richiesta di utilizzazione - l'unica auspicabile a pochi giorni dalla ripresa dell'anno scolastico – la docente avrebbe quindi dovuto beneficiare delle **due condizioni alla medesima riconoscibili**:

1) ANZIANITA' DI SERVIZIO

Il punteggio è quello della graduatoria interna di istituto a cui va aggiunto quello dell'anno in corso più eventuali altri titoli valutabili conseguiti entro la data di scadenza della domanda.

La docente Tabolacci Maria Pia ha 65 anni di età e vanta 42 anni di servizio per un punteggio complessivo pari a **368**, come si evince dalla scheda soprannumerari 2022 dell'I.C. di Olevano Romano (Rm).

Inoltre nella richiesta di utilizzazione bisogna inserire obbligatoriamente come prima preferenza la scuola di precedente titolarità: infatti l'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) pertanto la docente sarebbe dovuta essere in utilizzazione nell'I.C. di Olevano Romano.

2) ESIGENZE DI FAMIGLIA

La precedenza di cui all'art. 8 comma 1 paragrafo IV lett. I) del CCNI in quanto figlia individuata quale unica referente di genitore disabile, portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992.

La legge suddetta attribuisce un diritto, che trova la sua ratio nell'esigenza di salvaguardare l'assistenza alle persone in stato di handicap (in tal senso, Corte Costituzionale, sentenza n. 325 del 29/7/1996).

La natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla sua *ratio legis* e dalla collocazione all'interno di una legge contenente i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata (art. 21 l. 104/1992) ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà ed autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle

Via Maremmana Superiore km 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)

P. Iva: 15742601006 - Cf: MRTLR185L53G274N - Tel. 3937698724

email: ilariamirti@gmail.com - Pec: ilaria.mirti@pecavvocatitivol.it





Studio Legale

Avvocato Ilaria Mirti

minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 L. 104/92).

Nel caso di specie, le condizioni di salute del padre della ricorrente sono gravi: la docente è unica figlia referente che presta assistenza al proprio padre ed è residente presso la di lui abitazione.

Ciò nonostante l'U.S.P. di Roma non ha esaminato e riconosciuto il suddetto diritto di precedenza, non avendone fatto menzione né nella domanda di utilizzazione contenente i dati che sarebbero stati esaminati né nella graduatoria definitiva.

L'utilizzazione in servizio da parte della docente Tabolacci in un ambito territoriale lontano dalla propria residenza, ove vive anche il padre disabile, pregiudica in maniera infausta i diritti di un soggetto debole che avrebbe, invece, necessità di maggiore tutela da parte dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 punto IV lettera I del CCNI del 8.07.2020, al personale docente destinatario dell'art. 33 commi 5 e 7 della citata Legge 104/1992 che sia figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore, vanno accordate le precedenza nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria secondo le sequenze operative indicate nell'allegato 1 al citato CCNI (punto 39), laddove espressamente si stabilisce che detto personale viene trattato con priorità, nell'ordine previsto.

La mancata applicazione della precedenza ha comportato senza dubbio la mancata utilizzazione per la docente nella ex sede di titolarità coincidente con il Comune di residenza del padre disabile.

SUL PERICULUM IN MORA.

Sussistono nel caso di specie i presupposti per la richiesta di emissione di un provvedimento di urgenza, anche inaudita altera parte.

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto della ricorrente ad essere reintegrata, per l'anno scolastico 2022/2023, nella scuola di ex titolarità sita nel Comune di Olevano Romano (Rm) dalla quale è stata esclusa per un mero errore formale della segreteria scolastica.

Il ricorso al provvedimento cautelare è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto al reintegro o in subordine all'utilizzazione discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede vicinore a quella del proprio padre disabile, che necessita dell'assistenza continua.

La necessità di ottenere in via d'urgenza il riconoscimento del diritto di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2022/2023, nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto della ricorrente e del padre disabile verrebbero totalmente ed irrimediabilmente lesi, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati.

Via Maremmana Superiore km 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)

P. Iva: 15742601006 - Cf: MRTLRI85L53G274N - Tel. 3937698724

email: ilariamirti@gmail.com - Pec: ilaria.mirti@pecavvocatitivolì.it





Studio Legale

Avvocato Ilaria Mirti

Inoltre tutto ciò è accaduto in data 31 agosto 2022, solamente un giorno prima dall'avvio dell'anno scolastico: a causa dell'errore commesso dall'I.C. di Olevano Romano (Rm) e sulla base del mancato riconoscimento delle precedenti nell'utilizzazione, la ricorrente si dovrebbe trasferire lontana dal Comune di residenza, lontana dal padre disabile con cui la medesima convive e bisognoso di aiuto in qualsiasi atto quotidiano della vita (è stata infatti riconosciuta destinatario dell'indennità di accompagnamento ex l. 18/1980).

La docente Tabolacci infatti al fine di assistere il proprio padre disabile è stata costretta ad usufruire del congedo straordinario retribuito.

Si chiede, pertanto, anche al fine di non pregiudicare il corretto svolgimento dell'anno scolastico che codesto On.le Tribunale ponga rimedio con urgenza all'illegittima condotta del Ministero resistente.

Detta circostanza assume tutti i caratteri della gravità, dell'imminenza e dell'irreparabilità, costituendo l'allontanamento forzoso ed illegittimo della figlia un pregiudizio attuale e concreto, idoneo ad incidere notevolmente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza costituzionale che determina effetti irreversibili sul diritto dedotto in giudizio.

SUL RISARCIMENTO DEL DANNO

Il Consiglio di Stato ribadisce le principali coordinate dettate dalla giurisprudenza in materia di responsabilità risarcitoria della P.A.

L'illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata con l'annullamento giurisdizionale, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l'ambito più o meno ampio della discrezionalità dell'Amministrazione.

Con specifico riferimento all'elemento psicologico, la colpa della P.A. viene individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'Amministrazione (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. III, sent. 04/03/2019, n. 1500; Sez. VI, sent. 08/09/2020, n. 5409; Sez. IV, 04/02/2020, n. 909).

Il diritto al risarcimento del danno presuppone una condotta non iure che abbia determinato la lesione di una situazione soggettiva meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico; nello specifico ambito della responsabilità civile della pubblica amministrazione per atto amministrativo illegittimo, la responsabilità risarcitoria postula, più specificamente, una spendita viziata del potere che, esorbitando dallo schema sostanziale e procedimentale delineato dalla legge attributiva, abbia leso almeno colposamente un interesse legittimo del privato, vulnerandone la sfera giuridica (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. V, sent. 30 novembre 2018, n. 6819).

Via Maremmana Superiore km 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)
P. Iva: 15742601006 - Cf: MRTLR185L53G274N - Tel. 3937698724
email: ilariamirti@gmail.com - Pec: ilaria.mirti@pecavvocatitivolì.it





Studio Legale

Avvocato Ilaria Mirti

Ai fini del giudizio risarcitorio a carico dei soggetti pubblici, il requisito della colpa deve essere individuato nella accertata violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero nella negligenza, nelle omissioni o negli errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'amministrazione; viceversa, la responsabilità deve essere negata quando l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. V, sent. 24/01/2020, n. 601).

Appare chiara la dimostrazione che la p.a. abbia agito con colpa grave e che il difettoso funzionamento dell'apparato pubblico sia riconducibile ad un comportamento gravemente negligente in palese contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Costituzione. (Consiglio di Stato, IV, 4 settembre 2013, n. 4452; Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3730).

Per di più il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1220 del 28 febbraio 2013 ha riconosciuto anche il risarcimento del danno non patrimoniale – c.d. morale – a seguito dei comportamenti illegittimi della Pubblica Amministrazione, così come anche la Corte di Cassazione civile, sez. III, nell'ordinanza n. 8101, depositata il 14 marzo 2022 ha riconosciuto che qualora la responsabilità dell'amministrazione pubblica costituisce un fatto indiscusso e accertato, il danno, patrimoniale e non, può essere determinato anche in via presuntiva e liquidato in via equitativa.

Tutti gli elementi utili ai fini dell'individuazione della responsabilità della PA si sono concretizzati nella vicenda oggetto del ricorso, pertanto appare legittima la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non a favore della ricorrente da valutare in via equitativa dal giudice.

Premesso e ritenuto quanto sopra, la ricorrente Tabolacci Maria Pia, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'Ill.mo Sig. Giudice designando presso il Tribunale Civile di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, ai sensi degli artt. 700 e 669 e seguenti c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

✓ IN VIA PRINCIPALE E CAUTELARE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE,

1. riconoscere, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Tabolacci Maria Pia ad essere reintegrata nella scuola di ex titolarità nello specifico ruolo di docente di scuola primaria tipo posto Comune presso l'Istituto Comprensivo di Olevano Romano (Rm) sito in Piazza Karol Wojtyla n. 1;

Via Maremmana Superiore km 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)
P. Iva: 15742601006 - Cf: MRTLRI85L53G274N - Tel. 3937698724
email: ilariamirti@gmail.com - Pec: ilaria.mirti@pecavvocatitivoli.it





Studio Legale

Avvocato Ilaria Mirti

2. In subordine riconoscere alla docente Tabolacci Maria Pia il diritto di precedenza contemplato nel C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., all'art. 8 comma 1 punto IV lettera I del C.C.N.I. del 08.07.2020, nonché dall'art. 33 commi 5 e 7 L. 104/1992 e, pertanto, il diritto ad ottenere l'utilizzazione per l'anno scolastico 2022/2023 in uno degli Istituti Scolastici ubicati nel Comune di residenza del padre disabile, o in subordine secondo le preferenze indicate in domanda, su posto COMUNE con conseguente revoca e/o rettifica del decreto di rettifica graduatoria Assegnazione Provvisoria/Utilizzazione anno scolastico 2022/2023 AOOUSPRM REGISTRO UFFICIALE (U) 0028040.31-08-2022, con la quale è stata attribuita alla ricorrente, erroneamente ed in evidente violazione della normativa in materia, una posizione non rispondente a quella spettante, stante l'illegittima mancata attribuzione del richiesto diritto di precedenza, nonché annullamento e/o rettifica di tutti i provvedimenti precedenti e/o successivi connessi e collegati assunti dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, con cui sono state disposte rettifiche alle assegnazioni già attribuite e/o nuove assegnazioni.
3. Conseguentemente, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Ufficio Territoriale di Roma, in persona del suo L.R.P.T., di provvedere all'immediato reinserimento nel personale docente di ruolo in favore della ricorrente Tabolacci Maria Pia, o in subordine di una sede di servizio ubicata nel Comune di residenza della stessa e del proprio padre disabile.
4. Disporre contestualmente al decreto inaudita altera parte, il termine entro il quale proporre la domanda giudiziale di merito.
5. Emettere, comunque, i provvedimenti che appaiono più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.
- ✓ NEL MERITO
6. Fissare l'udienza di comparizione delle parti in contraddittorio, con relativo termine per la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza, disporre l'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari, riconoscere ed accertare il diritto della ricorrente ad essere reintegrata nella scuola di ex titolarità nello specifico ruolo di docente di scuola primaria tipo posto Comune presso l'Istituto Comprensivo di Olevano Romano (Rm) sito in Piazza Karol Wojtyła n. 1;
7. In subordine riconoscere alla docente Tabolacci Maria Pia il diritto di precedenza contemplato nel C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., all'art. 8 comma 1 punto IV lettera I del C.C.N.I. del 08.07.2020, nonché dall'art. 33 commi 5 e 7 L. 104/1992 e, pertanto, il diritto ad ottenere l'utilizzazione per l'anno scolastico 2022/2023 in uno degli Istituti Scolastici ubicati nel Comune di residenza del padre disabile, o in subordine secondo le preferenze indicate in domanda, su posto COMUNE con conseguente revoca e/o rettifica del decreto di rettifica graduatoria Assegnazione

Via Maremmana Superiore km 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)
P. Iva: 15742601006 - Cf: MRTLR185L53G274N - Tel. 3937698724
email: ilariamirti@gmail.com - Pec: ilaria.mirti@pecavvocatitivolì.it





Studio Legale

Avvocato Ilaria Mirti

Provvisoria/Utilizzazione anno scolastico 2022/2023 AOOUSPRM REGISTRO UFFICIALE (U) 0028040.31-08-2022, con la quale è stata attribuita alla ricorrente, erroneamente ed in evidente violazione della normativa in materia, una posizione non rispondente a quella spettante, stante l'illegittima mancata attribuzione del richiesto diritto di precedenza, nonché annullamento e/o rettifica di tutti i provvedimenti precedenti e/o successivi connessi e collegati assunti dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, con cui sono state disposte rettifiche alle assegnazioni già attribuite e/o nuove assegnazioni.

8. Condannare, in ogni caso, le parti resistenti, in solido fra loro, al risarcimento del danno e al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze.

✓ In via ISTRUTTORIA

Previa acquisizione della documentazione sopra richiamata, allegata al fascicolo di parte e qui di seguito elencata:

- 01) Decreto immissione in ruolo
- 02) Certificato di servizio
- 03) Domanda di pensione anticipata
- 04) Circolare n. 30142 del 01.10.2021
- 05) Scheda soprannumerari primaria 2022
- 06) CCNI scuola utilizzazioni
- 07) Lettera legale 18 agosto 2022
- 08) Decreto rettifica utilizzazioni USP Roma
- 09) Reclamo ed integrazione
- 10) Verbale 104 Tabolacci Costantino
- 11) Intesa proroga CCNI utilizzazioni
- 12) Certificato residenza e stato di famiglia Tabolacci Maria Pia
- 13) Accesso Atti I.C. Olevano Romano
- 14) Lettera legale diffida 7 settembre 2022
- 15) Congedo straordinario
- 16) Estratto conto contributivo
- 17) Domanda di ricostruzione carriera.
- 18) Dichiarazione sostitutiva certificazione di servizio.

Via Maremmana Superiore km 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)
P. Iva: 15742601006 - Cf: MRTLR185L53G274N - Tel. 3937698724
email: ilariamirti@gmail.com - Pec: ilaria.mirti@pecavvocatitivolì.it





Studio Legale

Avvocato Ilaria Mirti

si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare l'esibizione, la produzione e quindi l'acquisizione, ex art. 210 e 421 cpc, di tutta la documentazione riguardante la docente Tabolacci Maria Pia relativa alla certificazione di carriera fino all'attualità, la documentazione riferita all'illegittima esclusione dal ruolo e la documentazione relativa alla sua utilizzazione nella provincia di Roma per l'anno scolastico 2022/2023 e di tutte le eventuali certificazioni prodotte attestanti la natura della precedenza richiesta, già richieste all'I.C. di Olevano Romano (Rm) tramite accesso agli atti ma senza esito.

Con riserva di ogni ulteriore richiesta di prova, anche all'esito della costituzione di controparte.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è, allo stato, indeterminabile e che il contributo di € 259,00 è stato interamente versato in modalità telematica.

Olevano Romano (Rm), 15 settembre 2022

Avv. Ilaria Mirti

Via Maremmana Superiore km 1 - 00035 Olevano Romano (Rm)
P. Iva: 15742601006 - Cf: MRTLR185L53G274N - Tel. 3937698724
email: ilariamirti@gmail.com - Pec: ilaria.mirti@pecavvocatitivolì.it

